

Azienda Provinciale  **per i Servizi Sanitari**
Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento di Prevenzione

viale Verona – palazzina A – 38123 Trento

referente: dr. Marino Migazzi

tel. 0461/904634 – fax 0461/904699

Prot. 133101
Class 9.2.13

Trento, 31 AGO. 2018

Spett.le Consorzio Comuni Trentini

Spett.le Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trento

Spett.le Ordine degli Architetti
della Provincia di Trento

Spett.le Collegio dei Geometri
della Provincia di Trento

Spett.le Dipartimento Salute e
Solidarietà Sociale PAT

Spett.le Assessorato Infrastrutture, Ambiente e
Urbanistica PAT

e p.c.

Egr. dr. Valter Carraro
Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica

Egr. dr. Francesco Pizzo
Dirigente U.O. Igiene e Sanità
Pubblica

Egr. dr. Graziano Maranelli
Direttore U.O. Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di lavoro

Egr. Ing. Enrico Maria Ognibeni
Responsabile Servizio Impianti e Macchine

Egr. dr. Giovanni Menegoni
Direttore U.O. Cure Primarie ambito Est

Gent. dr.ssa Daniela Zanon
Direttore U.O. Cure Primarie Ambito Ovest

Egr. dr. Pierluigi Gardini
Direttore U.O. Cure Primarie Ambito Alto
Garda e Giudicarie

Egr. dr.ssa Simona Sforzin
Direttore Area Cure Primarie

Loro Sedi



RINA
IS 42858 (04/03/2017)



Oggetto: D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 - Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.

Il Decreto Legislativo n. 222/2016 ha introdotto elementi d'innovazione volti a implementare il processo di semplificazione degli adempimenti richiesti alla Pubblica Amministrazione, con conseguente responsabilizzazione dei titolari delle attività e dei progettisti.

L'articolo 3 del Decreto citato apporta modifiche ad alcuni articoli del DPR 6 giugno 2001 n. 380 - *Testo unico per l'edilizia* -- che incidono sulle certificazioni inerenti il rispetto dei requisiti igienico sanitari delle costruzioni.

Il nuovo articolato prevede, nel dettaglio, la soppressione della lettera a) del comma 3 all'articolo 5, che, ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, disponeva l'acquisizione del "parere dell'A.S.I. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 comma 1".

Pertanto, mentre in precedenza era previsto un parere tecnico discrezionale da parte dell'Azienda Sanitaria, qualora non fosse possibile ricorrere all'autocertificazione, allo stato attuale il legislatore non ha previsto la necessità di pareri istruttori preventivi, nulla osta igienico sanitari o di altri atti d'assenso da parte dell'Azienda Sanitaria.


Di conseguenza, eventuali richieste di parere in materia edilizia all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) risultano non coerenti al processo di semplificazione dettato dal legislatore. Alla luce della nuova previsione normativa, **le richieste di parere tecnico-discrezionali non verranno corrisposte dall' APSS, inclusi i casi funzionali alla concessione di deroghe.**

Si evidenzia, peraltro, che i requisiti d'igiene rimangono elemento essenziale per il raggiungimento di condizioni di salute e benessere della popolazione e pertanto devono essere in ogni caso garantiti e attestati sotto il profilo formale con riferimento alle specifiche normative.

Tenuto conto che la nuova disciplina pone in capo ai Tecnici professionisti e ai soggetti titolari di permesso a costruire o di richiesta di agibilità, si ritiene utile, al fine di mantenere l'efficacia delle azioni preventive legate al rispetto dei requisiti che assicurano condizioni di salubrità indoor, fornire alcune indicazioni sullo specifico tema.

In linea generale, si evidenzia che la recente normativa riguardante il settore della prevenzione è fondata sulla dimostrata efficacia delle soluzioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di salute, piuttosto che sul mero rispetto dei requisiti formali.





Già le norme regolamentari locali in materia d'igiene edilizia chiariscono che nei Regolamenti Locali di Igiene sono stabiliti i requisiti minimi, fermo restando che devono essere perseguiti obiettivi di qualità secondo norme e conoscenze scientifiche aggiornate.

Inoltre, ai fini delle valutazioni tecnico discrezionali nel settore della prevenzione, vanno considerate le fonti extra legislative: Norme UNI, Accordi Conferenza Stato – Regioni e PP.AA., Circolari ministeriali o provinciali. Questi riferimenti sono i principali riferimenti da esplicitare da parte dei proponenti a sostegno delle soluzioni progettuali adottate e autocertificate.

Ai fini delle valutazioni tecnico discrezionali, si confermano quali principi inderogabili il raggiungimento del fine della norma perseguendo adeguate soluzioni tecniche, ovvero obiettivi miglioramenti igienico sanitari in situazioni preesistenti.

Restano inoltre sempre vigenti le disposizioni normative del D.Lgs 81/2008 relative ai requisiti degli ambienti di lavoro.

Pregando di dare la massima diffusione a tutti i soggetti interessati e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
– dr. Marino Migazzi

